



## STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2004

di Vincenzo D'Andò

*(ASPETTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE N. 32 DEL 21/06/2005 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE) – PARTE I*

### **Cause di inapplicabilità**

Per i decreti ministeriali del 17 e 24 marzo 2005, concernenti l'approvazione dei 61 studi di settore, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004, gli studi di settore non si applicano (per i quali casi per conseguenza si applicano i parametri):

- nel settore dei servizi, per lo studio di settore contraddistinto dal codice TG72A (Trasporti con veicoli da piazza, codice attività 60.22.1; Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente, codice attività 60.22.2), per i soggetti che esercitano l'attività in ogni forma di società cooperativa;
- nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate.

### **L'apporto di lavoro da parte del personale non dipendente**

Dal periodo d'imposta 2004, è stata introdotta un'ulteriore novità riguardo il personale non dipendente consistente nell'utilizzo, in percentuale, dell'apporto del personale non dipendente, incluso quello senza occupazione prevalente, nell'attività dell'impresa, prima, invece, non previsto.

### **Il peso dei beni strumentali nelle funzioni di ricavo stimato delle attività manifatturiere**

Le imprese che dispongono di una dotazione strumentale sottoutilizzata, presentando un basso valore dell'indicatore, hanno un peso ridotto della variabile "Valore dei beni strumentali", ciò al contrario di quelle che hanno un più elevato grado di utilizzo della capacità produttiva degli impianti.



Il correttivo è determinato in modo automatico dal software applicativo GE.RI.CO.

**L'introduzione di un correttivo congiunturale per i settori manifatturieri del TAC (Tessile - Abbigliamento - Calzature), del legno e per lo studio di settore SD13U (Finissaggio tessili)**

E' stato introdotto uno specifico correttivo negli studi di settore interessati dalla crisi del sistema Tessile-Abbigliamento-Calzature (c.d. T.A.C.), che consente di tener conto dell'andamento sfavorevole della congiuntura economica. Tale correttivo viene automaticamente determinato da GE.RI.CO. 2005.

**L'utilizzo dei prezzi e delle tariffe nell'ambito delle attività dei servizi**

Nell'ambito degli studi di settore dei servizi TG34U (servizi saloni barbieri e parrucchieri), TG36U (servizi di ristorazione), TG37U (bar e gelaterie) e TG67U (tintorie e lavanderie industriali), per la stima dei ricavi sono stati utilizzati i prezzi e le tariffe applicati.

**Modalità di applicazione degli studi "monitorati" per le attività professionali**

E' stata riconosciuta l'applicazione "monitorata" anche agli studi di settore che si riferiscono ad attività che possono essere esercitate sia da professionisti che da imprese.

Gli studi di settore per le attività professionali interessati dall'applicazione "monitorata" sono i seguenti: SK29U, TK01U, TK03U, TK04U, TK05U, TK08U, TK16U, TK18U, TK20U, TK21U.

Tali studi sono definiti "monitorati" giacché fino all'approvazione di una nuova versione, analogamente a quanto già previsto per gli studi "sperimentali":

- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. 2005 non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività viene eseguita sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati dell'applicazione degli studi di settore costituiscono uno strumento di ausilio;

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità potranno essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie;

- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui con gli studi "monitorati", i compensi o ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase di "monitoraggio" possono essere utilizzati per effettuare accertamenti con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti (anche per i periodi d'imposta in cui gli studi sono stati approvati con carattere di "sperimentalità");

- i contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi "monitorati" o vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che viene approvato al termine della fase di "monitoraggio". Tali contribuenti evitano in tal modo l'accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. 2005 predisposta per il periodo d'imposta 2004.



### **Modalità di applicazione degli studi “monitorati” per le attività manifatturiere**

Gli studi di settore per le attività manifatturiere interessati dall'applicazione “monitorata”, sono i seguenti: TD06U, TD07A, TD07B, TD08U, TD10B.

Lo studio definitivo, che dovrà essere approvato e pubblicato in G.U. entro il 31 marzo 2007, con riferimento al periodo d'imposta 2006, potrà essere utilizzato ai fini dell'attività di accertamento anche per i periodi d'imposta 2004 e 2005.

### **Le novità relative agli studi per i professionisti**

Per gli studi di settore relativi alle attività professionali sono state riviste le funzioni di compenso rispetto ai precedenti studi già in vigore. Un aspetto particolare nella stima dei compensi è quello legato alla determinazione del reddito sulla base del “principio di cassa”.

Per migliorare la stima dei compensi, nelle funzioni di regressione sono state introdotte alcune importanti le seguenti novità:

- utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate;
- esclusione del valore dei beni strumentali;
- esclusione dell'età professionale.

Tali novità non riguardano lo studio di settore TK21U – Servizi degli studi odontoiatrici,

### **Possibile applicazione degli studi evoluti in fase di accertamento anche con riferimento a precedenti periodi d'imposta**

Riguardo all'attività di accertamento a decorrere dal periodo d'imposta 2004, l'ufficio è tenuto a verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto.

### **Studi di settore e regime delle attività marginali**

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore vengono utilizzati anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per i nuovi studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2004, i limiti dei ricavi o compensi per usufruire del regime agevolato delle attività marginali sono stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2005, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 104 del 6 maggio 2005.

All'interno del software GE.RI.CO. 2005 è disponibile una funzione specifica (GE.RI.CO. Marginali 2005) che consente di verificare l'entità dei ricavi determinati tenendo conto delle predette riduzioni e permette di controllare se il soggetto rientra o meno nel regime agevolato in questione.

### **Principali novità del prodotto GE.RI.CO. 2005**

La procedura permette l'applicazione di 206 studi di settore attualmente in vigore.



Sono stati inseriti opportuni controlli automatici nella fase di invio del file telematico.

### **Annotazione separata**

Anche per il periodo d'imposta 2004 la compilazione dei modelli per l'annotazione separata consente l'applicazione sperimentale degli studi di settore mediante il prodotto software "Ge.Ri.Co. Annotazione separata 2005"

### **Soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata.**

Per i contribuenti interessati dall'applicazione del nuovo studio di settore SG96U approvato a decorrere dal periodo d'imposta 2004, non sussiste l'obbligo di compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

Tale obbligo decorre unicamente dal 1° maggio 2005.

### **Studi di settore TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie) e TG37U (bar e caffè, enoteche, gelaterie e pasticcerie)**

Per lo studio di settore TG37U, applicabile ai soggetti che svolgono come attività principali bar e caffè, enoteche, gelaterie e pasticcerie, nonché per lo studio TG36U, per le attività principali di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie, di servizi di ristorazione in self-service, ristorazione con preparazione di cibi da asporto, i citati studi di settore si applicano anche nei casi in cui i contribuenti svolgano come attività non prevalente una o più attività cosiddette "complementari".

Inoltre, i predetti studi TG36U e TG37U, permettono l'applicazione anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

In tali ipotesi non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2002, relativo all'obbligo dell'annotazione separata dei ricavi, semplificando così i relativi obblighi per l'esercizio di più attività.

### **Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso**

Da quest'anno, per alcune voci contabili, la neutralizzazione attraverso l'utilizzo del software GE.RI.CO. 2005 degli effetti che derivano dallo svolgimento di attività per le quali si conseguono aggi e ricavi fissi, avviene esclusivamente mediante il calcolo automatico effettuato dal software sulla base dell'ammontare degli aggi e ricavi fissi indicato nel rigo F15 del quadro F degli elementi contabili.

L'indicazione dei dati relativi al personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi, (rispettivamente, nel quadro A e nei righe F11, F12 e F13) deve essere effettuata sulla base dei valori

Vai al sito: <http://www.misterfisco.it> o al sommario <http://www.misterfisco.it/saggi/saggi.asp>

© Misterfisco 2001 - 2006. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale



considerati al lordo delle componenti relative alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

In caso di compilazione dei modelli per l'annotazione separata, la neutralizzazione degli effetti che derivano dallo svolgimento di attività per le quali si conseguono aggi e ricavi fissi, avviene mediante la compilazione dei modelli M e N.

Il software GE.RI.CO. A.s. effettua la predetta neutralizzazione per poter individuare correttamente l'attività prevalente ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i ricavi provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi, vanno considerati al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Si deve calcolare anche l'ammontare dei ricavi relativi alle attività non prevalenti, al fine di poter individuare il limite oltre il quale sussiste la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio di più attività non appartenenti al medesimo studio di settore.

E' stato osservato che nel caso di svolgimento di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, unitamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso rientranti in un codice di attività cui, a sua volta, risulta applicabile un altro studio di settore, la valutazione dei ricavi provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi, al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni, può facilmente comportare il verificarsi di una causa di inapplicabilità dello studio di settore relativo all'attività prevalente e conseguentemente l'obbligo della compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un contribuente che esercita l'attività di bar e caffè (studio TG37U) e contemporaneamente effettui la vendita di generi soggetti ad aggio (vendita di sigarette) rientrante in un codice attività (commercio al dettaglio di prodotti del tabacco) per il quale risulta applicabile lo studio SM85U, con ricavi complessivi pari a 100.000 euro così distribuiti:

- bar e caffè (studio TG37U): ricavi pari a 45.000 euro (45% dei ricavi complessivi);
- commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (studio SM85U): ricavi lordi pari a 55.000 euro (55% dei ricavi complessivi) equivalenti a 5.000 euro di aggi (vendita di sigarette).

L'utilizzo del criterio, sia ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente che delle attività non prevalenti, comporta l'individuazione di una causa di inapplicabilità degli studi di settore. Infatti, adottando tale criterio, l'attività prevalente risulta essere quella di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco con il 55% dei ricavi complessivi, mentre i ricavi relativi all'attività non prevalente (45% dei ricavi complessivi afferenti l'attività di bar e caffè) comportano una causa di inapplicabilità dello studio SM85U.

Tale contribuente deve pertanto applicare gli studi di settore attraverso la compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

Il contribuente che svolge la propria attività con le suddette caratteristiche deve pertanto valutare, ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente e delle eventuali cause di inapplicabilità degli studi, i ricavi provenienti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, utilizzando il criterio indicato nella circolare del 18 giugno 2004, n. 27/E; qualora, a seguito di tale valutazione, emerga una causa di inapplicabilità, il contribuente deve





successivamente valutare, attraverso la compilazione del modello M – Annotazione separata, se i ricavi provenienti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni, superano il limite del 20% dei ricavi complessivi dell'attività. Se detto limite risulta superato, il contribuente dovrà seguire i criteri finora adottati per l'applicazione degli studi di settore, che prevedono la compilazione dei modelli per l'annotazione separata (nella suddetta circostanza non si verifica, infatti, l'anomalia in questione); in caso contrario, si ritiene corretto applicare lo studio di settore relativo all'attività prevalente, in quanto, in concreto, si configura la fattispecie riconducibile al contribuente che svolge un'unica attività soggetta a studio di settore, in presenza di ricavi provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso inferiori al 20% dei ricavi complessivi, a nulla rilevando la circostanza che la vendita di quei beni rientri in un codice cui risulta applicabile un altro studio di settore. Il suddetto criterio consente nell'esempio precedente, l'applicazione, da parte del contribuente, del solo studio di settore TG37U, mediante l'esclusiva compilazione del relativo modello.

Al fine di individuare più facilmente le attività che generalmente hanno prevalenza di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso rientranti in un codice di attività cui risulta applicabile uno studio di settore, si riporta di seguito il relativo elenco:

#### **CODICI ATTIVITÀ STUDIO DI SETTORE**

52.47.2 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici SM13U

50.50.0 - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione SM80U

52.26.0 - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco SM85U